

# COMUNE DI CORCIANO

(PROVINCIA DI PERUGIA)

## ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA". ISTITUZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE

(Ai sensi della legge n. 1228/1954 e del D.P.R. n. 223/1989)

PROT. N. 42250

### L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

**Considerato** che l'art. 2, comma 3 della legge n. 1228/54 e l'art. 1 del D.P.R. n. 223/1989 dispongono che le persone senza fissa dimora, presenti stabilmente sul territorio nazionale, possano eleggere domicilio in un comune, pur non essendo ivi residenti, al solo fine di ottenere l'iscrizione anagrafica;

**Visto** il punto 7 delle Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 in cui si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia al Censimento che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale d'anagrafe ;

**Visto** che l'istituzione della via convenzionale non rientra nella L.1188 del 23.06.1927 che disciplina la denominazione delle aree di circolazione e quindi delle strade territorialmente esistenti;

**Ritenuto** di dover provvedere in conformità alle norme anagrafiche e alle disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30/05/1989 n° 223, ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;

**Dato atto** che nell'anagrafe di questo Comune risultano iscritti persone senza fissa dimora;

**Visto** il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge anagrafica n. 1228/54 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il regolamento anagrafico D.P.R. n°223/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

### DISPONE

1. l'istituzione di un'area di circolazione convenzionale, territorialmente non esistente, alla quale viene attribuita la seguente denominazione: **Via della Casa Comunale**;

2. che nella suddetta via siano iscritte con numero progressivo dispari e da far valere per la registrazione anagrafica dei soggetti:

a) le persone senza tetto censite quali residenti in occasione dell'ultimo censimento della popolazione,

b) le persone senza fissa dimora che abbiano nel comune il proprio domicilio (sede dei propri affari e interessi), non iscritte all'indirizzo corrispondente alla sede del domicilio;

c) le persone che, non avendo né dimora abituale né domicilio in alcun comune, abbiano diritto all'iscrizione per nascita, così come prescritto dalla legge anagrafica, dal relativo regolamento di esecuzione, e dalle note ISTAT sopra richiamate;

3. che la comunicazione del presente provvedimento sia trasmessa alla PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA per i provvedimenti di competenza.

4. che il presente atto viene trasmesso all'ALBO PRETORIO COMUNALE ON –LINE per l'apposita pubblicazione L.69/2009 e pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi D.Lgs. N.33/2013.-

Corciano, li' 31/12/2013

L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato  
**Ciucci Franca**  
UFFICIALE D'ANAGRAFE  
DELEGATO  
*Ciucci Franca*  
(Ciucci Franca)

